



COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del Regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari.

L'anno 2018 il giorno OTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 18.30 nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione fatta con avvisi scritti e comunicati ai signori Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione - seduta pubblica.

Risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto:

1. Poletto Riccardo
2. Reginato Giovanni
3. Bertoncello Paola
4. Borsato Gianandrea
5. Ferraro Carlo
6. Bussolaro Alice
7. Fiorese Antonio
8. Merlo Mariella
9. Faccio Alessandro
- 10 Dal Molin Valeria
- 11 Farronato Sara
- 12 Bizzotto M. Stefania
- 13 Rossi Alessandro
- 14 Masolo Renzo
- 15 Santini Teresina
- 16 Bernardi Bruno

P	A	G
P		
P		
P		
P		
P		
	A	
	A	
P		
P		
P		
	A	
P		
P		
P		
	A	

17. Finco Maria Federica
18. Marin Roberto
19. Monegato Stefano
20. Scotton Mariano
21. Savona Alessio
22. Bizzotto Tamara
23. Bernardi Dario
24. Conte Annamaria
25. Zonta Andrea

P	A	G
P		
P		
P		
P		
	A	
P		
P		
	A	
P		

Presenti n. 19 Assenti n. 6

Assistono altresì i Sigg. ri Assessori:

1. Campagnolo Roberto
2. Bertoncello Erica
3. Busnelli Maria Cristina
4. Cunico Giovanni Battista

P	A
P	
	A
P	
P	

5. Mazzocchin Oscar
- 6 Nichele Chiara
- 7 Vernillo Angelo

P	A
P	
P	
P	

Assume la presidenza il Consigliere Prof. Carlo Ferraro

Assiste il V. Segretario Generale dott. ~~Antonello Accadia~~ Francesco Benacchia

AREA V - URBANISTICA

Parere favorevole per la regolarità tecnica a' sensi dell'art.49 D.Lgs.vo n.267/2000 (Firma) [Firma] data 13/10/2018
(ing. W. Stocco)

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Parere favorevole per la regolarità contabile a' sensi dell'art.49 D.Lgs.vo n. 267/2000 (Firma) _____ data _____

SEGRETARIO GENERALE

Parere favorevole per la legittimità a' sensi art.35 - 7° comma Statuto Comunale (Firma) [Firma] data 26/10/2018

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nominati scrutatori i Signori: DAL MOLIN VALERIA - MERLO MARIELLA - SCOTTON MARIANO

Si passa a trattare l'oggetto di cui sopra.

OGGETTO: Approvazione del Regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari.

Premesso che:

- l'articolo 191, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea indica la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente nonché la protezione della salute umana fra gli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale e, al comma 2, introduce tra gli altri il principio della precauzione, disponendo che: *La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga";*

- la più recente normativa in materia di prodotti fitosanitari è rappresentata innanzitutto dalla *Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009* che ha istituito un quadro per realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche innovative, quali le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari;

- sulla base della Direttiva 2009/128/CE, in ambito nazionale sono stati emanati dapprima il D.P.R. 28.2.2012 n. 55 recante *"Regolamento recante modifiche al D.P.R. n. 290/2001 per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti"* e quindi il D.Lgs. 14.08.2012 n. 150 di *"Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"*, che dunque ha recepito la Direttiva 2009/128/CE;

- con il D.M. 22.01.2014 è stato adottato il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in attuazione della Direttiva 2009/128/CE, individuando politiche e azioni volte ad assicurare lo sviluppo e la promozione di metodi di produzione agricola a basso apporto di prodotti fitosanitari ed a realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente, promuovendo l'uso della difesa integrata ed approcci o tecniche alternativi, quali il metodo dell'agricoltura biologica e le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari;

Considerato che:

- i prodotti fitosanitari, qualora non correttamente utilizzati, possono procurare danni alla salute umana, all'ambiente e alla biodiversità;

- il Rapporto nazionale pesticidi nelle acque (N. 282/2018 - Dati 2015-2016 – Edizione Aprile 2018) dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ha evidenziato una presenza diffusa di pesticidi nelle acque, con un aumento delle sostanze trovate e delle aree interessate. Nel 2016, in particolare, sono stati rilevati pesticidi nel 67,0% dei punti delle acque superficiali e nel 33,5% di quelle sotterranee. Ha evidenziato altresì che sempre più evidente è la presenza di miscele, con un numero medio di circa 5 sostanze e un massimo di 55 sostanze in un singolo campione. In alcune Regioni, inoltre, la presenza dei pesticidi è molto più diffusa del dato nazionale, arrivando a interessare oltre il 90% dei punti delle acque superficiali in Friuli Venezia Giulia, provincia di Bolzano, Piemonte e Veneto, e più dell'80% dei punti in Emilia Romagna e Toscana. Supera il 70% in Lombardia e provincia di Trento. Nelle acque sotterranee la presenza di pesticidi è particolarmente elevata in Friuli 81%, in Piemonte 66% e in Sicilia 60%. Va detto che nelle regioni dove il dato è superiore alla media, c'è stata un'ottimizzazione del monitoraggio, che è diventato più efficace e si è concentrato in modo particolare nelle aree dove è più probabile la contaminazione;

- devono quindi essere adottate tutte le misure necessarie ed appropriate per incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi privilegiando sistemi non chimici ed indirizzando verso pratiche e prodotti con minor rischio per la salute e per l'ambiente;

- deve essere applicato il principio della precauzione limitando o addirittura vietando l'utilizzo di pesticidi in circostanze e in aree specifiche;

Visto che:

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazioni n. 61 del 03.08.2012 e n. 1262 del 01.08.2016, ad oggetto quest'ultima *"Approvazione degli Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nonché della proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con DM 22/01/2014"*, ai sensi del paragrafo A.5.6 del PAN, ha individuato, in conformità a quanto previsto dal Piano stesso, le prescrizioni minime relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione;

- le Amministrazioni comunali, sulla base dei documenti proposti, possono disporre, nell'ambito della rispettiva autonomia e potestà, l'osservanza di più specifiche e precise modalità di utilizzo dei prodotti fitosanitari in relazione a particolari esigenze locali connesse alla tutela del territorio e della salute umana;

- il Dipartimento Prevenzione dell'ULSS7, in data 13.02.2008, a seguito dell'incontro tecnico del 17.10.2017 presso il Centro Sanitario Polifunzionale di Thiene, ha redatto sulla base del testo Allegato B alla citata DGR 01.08.2016, n. 1262, una proposta di articolato volta a chiarire ed a rendere attuabili e verificabili le disposizioni normative;

Visto altresì che:

- la "consultazione" degli stakeholder costituisce ormai una forma necessaria, strutturata e trasparente di partecipazione al decision making process dei soggetti interessati, con l'ulteriore funzione di fornire elementi istruttori/motivazionali rilevanti per la redazione della proposta di nuovo Regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato sub. 1), e per il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti, e che, nel caso in esame, l'Amministrazione comunale ha rispettato questa modalità procedimentale convocando incontri tecnici (con gli enti ed uffici interessati) e richiedendo agli enti e uffici interessati nonché alle Associazioni di Categoria il proprio parere, giuste lettere in data 15/06/2018, prot. com. 427344 e in data 25/06/2018, prot. com. 44688;

- le rappresentanze dei quartieri cittadini saranno chiamate a partecipare per l'individuazione delle aree dove il mezzo chimico è vietato e le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi, da approvarsi con apposita delibera della Giunta Comunale;

- gli obiettivi da perseguire con il presente Regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari siano quelli di:

- a. adottare ogni precauzione per assicurare la pubblica e la propria incolumità, evitare la contaminazione delle aree pubbliche e private, danni agli animali e alle risorse ambientali;
- b. disciplinare l'utilizzo professionale e non professionale di prodotti fitosanitari nel territorio di competenza comunale;
- c. prevedere specifiche prescrizioni per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari:
 - in ambiente urbano
 - nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili
 - nelle aree agricole ed extra-agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;
 - nei giardini ed orti privati e pubblici;
- d. ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità attraverso l'applicazione della difesa integrata e dell'agricoltura biologica, il

- e. ricorso a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), la riduzione delle quantità impiegate e l'utilizzo di tecniche e attrezzature che riducono la dispersione nell'ambiente;
- f. ridurre progressivamente l'impiego dei prodotti fitosanitari all'interno del territorio comunale, vietando e/o limitando l'utilizzo di prodotti fitosanitari, classificati tossici e molto tossici o che riportano in etichetta specifiche frasi di rischio - indicate per maggior chiarezza nel testo regolamentare -, al fine di promuovere, anche attraverso la necessaria informazione dei cittadini e degli operatori, un percorso virtuoso di sostenibilità ambientale, economica e sociale;

Visto l'art. 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.), il quale stabilisce che: *Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;*

Atteso che, a norma dell'art. 13 c. 1 del T.U.E.L., *Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;*

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio del Comune;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di nuovo Regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (**Allegato sub. 1**), redatto all'esito dei contributi degli enti e categorie interessati e coinvolti;

Visti gli artt. 7, 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Visti gli artt. 13, 35, 39, 80, 81 e 85 dello Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/00 e degli artt. 35 e 39 dello Statuto Comunale che risultano espressi sul frontespizio del presente atto deliberativo;

Visto il parere espresso dalla III^a Commissione consiliare con verbale n. 26 in data 31 ottobre 2018

Uditi gli interventi di cui all'allegata discussione;

PRESIDENTE

Discussione aperta. Prego, Assessore Nichele.

Assessore Chiara NICHELE

Sarò molto breve e sintetica. Il regolamento è già stato presentato durante l'ultima Commissione Territorio, alla quale hanno partecipato non solo i membri effettivi, ma vi è stata una partecipazione allargata che ha visto la presenza anche del dottor Chiesa dell'ULSS 7. Ricordo, infatti, che il regolamento che questa sera si propone in approvazione si ispira a delle linee guida definite in maniera omogenea e coordinata per

tutto il territorio dell'ULSS 7 Pedemontana e deriva dalla combinazione di indicazioni predisposte dalla Regione Veneto e una regolamentazione specifica dell'ULSS che è stata adattata alle caratteristiche del nostro territorio.

Sinteticamente, gli obiettivi del regolamento guardano chiaramente a disciplinare l'uso dei prodotti fitosanitari, riprendendo quella che è la normativa stabilita a livello nazionale e regionale, prevedendo specifiche prescrizioni e limitazioni nell'uso di questi prodotti, in particolare per quanto riguarda le aree vulnerabili presenti nel nostro territorio, e uno stimolo alla riduzione progressiva dell'uso dei prodotti fitosanitari, soprattutto per quanto riguarda gli operatori non professionali, quindi nelle aree di maggiore sensibilità.

Rilevo l'importanza di due articoli fondamentali: l'articolo 6, che riguarda l'informazione preventiva, che quindi garantisce e in qualche modo introduce delle misure per salvaguardare la pubblica incolumità, in particolare in corrispondenza di aree vulnerabili, quindi dove si rileva la presenza di classi di popolazione o fasce di popolazione particolarmente sensibili; l'articolo 5, che riguarda l'individuazione delle aree frequentate dalla popolazione nell'ambito delle quali limitare o vietare l'uso di prodotti fitosanitari. In particolare, l'attuazione di questo articolo vedrà una importante azione successiva e di attuazione del regolamento anche con la partecipazione dei comitati di quartiere proprio nell'individuazione di aree nelle quali precludere l'uso di prodotti fitosanitari proprio a tutela della salute pubblica.

Chiaramente, il regolamento sarà accompagnato anche da attività di informazione, che sono essenziali sia per comunicare i contenuti del regolamento stesso che per sensibilizzare la popolazione verso questo tema. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. Ci sono interventi? Non ne vedo, quindi dichiaro chiusa la discussione.

Passiamo alle dichiarazioni di voto... No, sono stato troppo frettoloso. Consigliere Masolo, vuole parlare come intervento o come dichiarazione di voto?

Consigliere Renzo MASOLO - Bassano per Tutti

Per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE

Va benissimo, la ringrazio. Prego.

Consigliere Renzo MASOLO - Bassano per Tutti

Noi volevamo complimentarci come lista per il lavoro svolto per questo importantissimo argomento, che è l'approvazione del Regolamento comunale dell'uso dei prodotti fitofarmaci, complimentarci con l'Assessora Nichele per aver portato avanti, anche in poco tempo, la discussione e la redazione di questo regolamento.

Questo regolamento è importantissimo perché in qualche modo mette su carta, redige le linee guida dell'uso di questi prodotti a uso privato, logicamente, ma anche a uso comunale, cioè l'uso nelle aree pubbliche; ma l'importanza di questo non deve limitarsi solo a ciò che è scritto nel regolamento, ma il passo fondamentale è che questo entri e possa essere in qualche modo conosciuto e capito dalla gente, dai cittadini. Perché questo avvenga, l'obiettivo di questo regolamento poi è tutelare la salute di tutti i cittadini, in particolare la salute dei bambini, che sono i cittadini più vulnerabili e più indifesi, in questo caso nell'uso indiscriminato di fitofarmaci.

Noi come Amministrazione abbiamo organizzato anche un importante convegno a marzo con due pediatri come relatori, che hanno parlato appunto dell'inquinamento e della salute dei bambini, e il tema dei fitofarmaci, dei residui dei prodotti nel cibo ma anche nell'acqua e nell'aria, è un tema fondamentale di salute. Per questo noi siamo contenti che questa sera in Consiglio comunale si arrivi a una votazione, dopo una discussione in Commissione del regolamento.

Tenendo conto che l'uso dei fitofarmaci può essere corretto, se si farà un percorso, e noi siamo sicuri che l'Assessore vorrà seguire questo percorso, come ha già detto, anche di informazione e di educazione delle persone, nell'ambito dei quartieri, per l'utilizzo. Al tempo stesso, siamo contenti di leggere gli obiettivi, che sono appunto quello della partecipazione ma quello anche di arrivare a un punto in cui si possa ridurre progressivamente l'impiego dei prodotti fitosanitari all'interno del territorio comunale, vietando o limitando l'utilizzo di prodotti classificati tossici o molto tossici e che riportano in etichetta specifiche frasi di rischio. Anche in questo caso si passa per tutto un processo di informazione.

Al tempo stesso, e concludo, in qualche modo ci si attende che la popolazione capisca bene i contenuti del regolamento e anche le alternative a questo, che sono citate proprio come una conoscenza maggiore e un'adozione maggiore del metodo dell'agricoltura biologica e alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari. In questo caso, si presuppone anche un cambiamento di filosofia rispetto alla nostra visione, alla nostra concezione del verde pubblico e privato, per cui in questo caso si parla del privato, il giardinaggio, per cui la gestione dei propri giardini, oppure l'orticoltura, cioè la gestione dei propri orti. Anche in questo caso è importante questo processo di informazione dei cittadini e un cambiamento anche della filosofia rispetto alla gestione comunale del verde, perché non basta solo dire: utilizzo altri prodotti per risolvere o per gestire il proprio verde, ma anche gestire e vedere, cambiare la filosofia rispetto alla progettazione del proprio verde.

Faccio solo un esempio.

PRESIDENTE

Consigliere Masolo, io mi scuso perché prima sono stato un po' affrettato, forse, nel chiudere la discussione. Eravamo entrati nella fase della dichiarazione di voto, che ha un tempo previsto di 5 minuti.

Consigliere MASOLO

Sì, va bene.

PRESIDENTE

Se la consideriamo come... lei ha detto...

Consigliere MASOLO

Concludo, sottolineando l'importanza dell'argomento e io cercavo di onorare l'importanza dell'argomento proprio per dedicare il necessario tempo di discussione. Ma ne prendo atto, Presidente, tra l'altro, non ho mai parlato fino adesso, per cui dichiaro il nostro voto che è sicuramente favorevole complimentandomi ancora per questo.

(Intervento a microfono spento)

PRESIDENTE

Prego, Consigliere Reginato. 5 minuti.

Consigliere REGINATO

Direi pochi secondi perché mi pare che le cose siano state già dette, sia dall'Assessore, che dal Consigliere Masolo, che durante la nostra discussione in Commissione. Solo altre due piccole precisazioni.

La normativa che andiamo ad approvare stasera ha una base piuttosto antica perché, oltre alla normativa nazionale, c'è stata nell'iter anche la normativa europea, che ha

interessato l'impiego di questi prodotti e poi la Regione Veneto, nel 2012, ha portato avanti o ha continuato a portare avanti il lavoro per quanto riguarda il regolamento-tipo.

Una delle cose fondamentali in questo regolamento è il principio di precauzione, cioè si assicura la pubblica e la propria incolumità per evitare la contaminazione delle aree pubbliche e private e i danni agli animali e alle risorse ambientali. Facciamo presente che è assolutamente necessaria la maggior presa di coscienza da parte della popolazione e dagli addetti ai lavori, in quanto la nostra regione, purtroppo, è una delle più fortemente interessate dall'impiego di pesticidi e dall'inquinamento successivo all'uso indiscriminato di queste sostanze, che per molti versi sono utili ma, chiaramente, il loro impiego va regolamentato e anche la popolazione civile va assolutamente informata della questione.

Voto favorevole del nostro Gruppo.

PRESIDENTE

Grazie. Altre dichiarazioni di voto non ne vedo, quindi dichiaro chiuse anche le dichiarazioni di voto e passiamo alla votazione. Dichiaro inizio votazione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione, per alzata di mano, il punto nr 9 all'ordine del giorno in trattazione.

PRESIDENTE

Fine votazione:

Consiglieri presenti n. 19

Consiglieri assenti n. 6 (Bussolaro A., Fiorese A., Bizzotto M.S., Bernardi B., Savona A., Conte A.)

Voti favorevoli n. 19

Approvato

DELIBERA

1. di approvare il nuovo **Regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari**, che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (**Allegato sub. 1**);
2. di dare atto che il suddetto Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione e che dal momento di entrata in vigore è abrogata ogni altra disposizione regolamentare comunale con esso incompatibile.



REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

ALLEGATO SUB A.

N. 13 FACCIATE

Elaborazione

Presidente

G.C.

76

8-11-2018

Art. 1 – Obiettivi e campo di applicazione

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e le prescrizioni riportate in etichetta da ciascun prodotto fitosanitario, chiunque impieghi i prodotti fitosanitari, è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica e la propria incolumità, evitare la contaminazione delle aree pubbliche e private, danni agli animali e alle risorse ambientali.
2. Il presente Regolamento:
 - a. disciplina l'utilizzo professionale e non professionale di prodotti fitosanitari nel territorio di competenza comunale;
 - b. prevede specifiche prescrizioni per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari:
 - in ambiente urbano
 - nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili
 - nelle aree agricole ed extra-agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili
 - nei giardini ed orti privati e pubblici;
 - c. ha l'obiettivo di ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità attraverso l'applicazione della difesa integrata e dell'agricoltura biologica, il ricorso a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), la riduzione delle quantità impiegate e l'utilizzo di tecniche e attrezzature che riducono la dispersione nell'ambiente;
 - d. in applicazione della DGR n. 1262 del 1° agosto 2016, persegue obiettivi quantitativi di riduzione progressiva dell'impiego dei prodotti fitosanitari all'interno del territorio comunale, al fine di promuovere, anche attraverso la necessaria informazione dei cittadini e degli operatori, un percorso virtuoso di sostenibilità ambientale, economica e sociale.
3. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento gli interventi eseguiti con biocidi ai sensi del Reg. (UE) n. 528/2012, finalizzati alla tutela della salute pubblica, quali interventi di disinfezione, derattizzazione e simili.

Art. 2 – Definizioni ai fini del presente regolamento

1. **Ambiente urbano:** si identifica con l'insieme delle aree edificate con continuità avente carattere urbano per la presenza di tessuti edilizi, manufatti, strade, infrastrutture, servizi, esercizi pubblici, dotazioni ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ricomprende gli insediamenti a destinazione residenziale, turistico-ricettiva, industriale-artigianale/produttiva e direzionale, commerciale e a servizi, solitamente individuati negli strumenti urbanistici generali come zone territoriali omogenee diverse dalle zone agricole/rurali.
2. **Area sensibile (Progetti TOPPS):** area situata in prossimità dell'area trattata con prodotti fitosanitari, la cui eventuale contaminazione può rappresentare un rischio per la salute umana e per l'ambiente.
3. **Aree agricole:** territori non urbanizzati destinati esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo e l'agricoltura sociale.
4. **Aree extra agricole:** tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione. A titolo meramente esemplificativo: pertinenze a piazzali e a tratte ferroviarie, autostazioni, porti, interporti e aeroporti, spazi per la distribuzione di carburanti, viali, bordi stradali, alberature stradali ed autostradali, parchi, giardini, campi sportivi e spazi ludici di pubblica frequentazione, golene e sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, siti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi, spazi pubblici e privati ad uso pubblico, cimiteri, zone di interesse archeologico.
5. **Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili:** l'insieme di tutte le aree pubbliche o private destinate alla fruizione o all'utilizzo da parte della collettività, indipendentemente dalla specifica destinazione ed utilizzazione. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: parchi gioco per bambini, giardini, parchi di quartiere, parchi urbani, parchi territoriali, boschi urbani, campi sportivi, aree ricreative, orti urbani, il verde ornamentale o ambientale (alberature stradali, aiuole, ecc.), i cortili e le aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, il verde pubblico posto a protezione della viabilità e dei servizi, le aree verdi in prossimità di strutture sanitarie, le zone di interesse storico-artistico,

- paesaggistico e le loro pertinenze, le aree cimiteriali e le loro aree di servizio, il verde di rispetto di attrezzature ed impianti.
6. **Astanti (Reg. (UE) n. 284/2013):** le persone che casualmente si trovano all'interno o nelle immediate vicinanze di un'area in cui è in corso o è appena stata effettuata l'applicazione di un prodotto fitosanitario, ma non allo scopo di lavorare nella zona trattata o con i prodotti utilizzati.
 7. **Consulente (D.Lgs. n. 150/2012):** persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi.
 8. **Deriva (ISO 22866):** il movimento del fitofarmaco nell'atmosfera dall'area trattata verso qualsivoglia sito non bersaglio, nel momento in cui viene operata la distribuzione.
 9. **Difesa integrata (D.Lgs. n. 150/2012):** attenta considerazione di tutti i metodi di protezione fitosanitaria disponibili e conseguente integrazione di misure appropriate intese a contenere lo sviluppo di popolazioni di organismi nocivi e che mantengono l'uso dei prodotti fitosanitari e altre forme d'intervento a livelli che siano giustificati in termini economici ed ecologici e che riducono o minimizzano i rischi per la salute umana e per l'ambiente. L'obiettivo prioritario della «difesa integrata» è la produzione di colture difese con metodi che perturbino il meno possibile gli ecosistemi agricoli e che promuovano i meccanismi naturali di controllo fitosanitario.
 10. **Distributore (D.Lgs. n. 150/2012):** persona fisica o giuridica in possesso del certificato di abilitazione alla vendita che immette sul mercato un prodotto fitosanitario, compresi i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio.
 11. **Erosione (Progetti TOPPS):** asportazione e trasporto delle particelle di suolo ad opera di elementi quali acqua, vento e ghiaccio.
 12. **Fascia di rispetto (Ministero della Salute, Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, Sezione consultiva per i fitosanitari, 15 marzo 2017):** zona di sicurezza nella quale il prodotto fitosanitario non può essere applicato e che ha lo scopo di ridurre la quantità di prodotto che a seguito di ruscellamento o deriva dall'area trattata può raggiungere l'elemento da proteggere.
 13. **Gruppo vulnerabile (Reg. (CE) n. 1107/2009):** le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende, per esempio, le donne incinte e in allattamento, i nati, i neonati e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo.
 14. **Infiltrazione (Progetti TOPPS):** fenomeno per cui l'acqua si introduce nel sistema suolo-sottosuolo per forza gravitazionale e capillare, consentendo al suolo di accumulare l'acqua necessaria alla crescita della vegetazione e ad alimentare la falda.
 15. **Informazione preventiva:** segnalazione anticipata dei trattamenti con prodotti fitosanitari finalizzata alla tutela delle persone che potrebbero essere esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate.
 16. **Inquinamento diffuso (Progetti TOPPS):** fenomeno principalmente legato all' indesiderato movimento dei prodotti fitosanitari nel suolo, nell'acqua o nell'aria a seguito dei trattamenti fitosanitari.
 17. **Inquinamento puntiforme (Progetti TOPPS):** fenomeno principalmente legato a gocciolamenti e versamenti accidentali di prodotto fitosanitario (concentrato o diluito) durante le fasi di trasporto, stoccaggio, preparazione della miscela e riempimento dell'irroratrice, distribuzione della miscela, pulizia e manutenzione dell'attrezzatura, smaltimento della miscela residua e degli imballaggi vuoti. Si intende inoltre la distribuzione di quantitativi eccessivi di prodotto fitosanitario per unità di superficie nel corso del trattamento (sovradosaggi).
 18. **Lavoratori (Reg. (UE) n. 284/2013):** le persone che, nell'ambito delle proprie mansioni, accedono a zone precedentemente trattate con un prodotto fitosanitario oppure manipolano colture trattate con un prodotto fitosanitario.
 19. **Operatori (Reg. (UE) n. 284/2013):** le persone impegnate in attività correlate all'applicazione del prodotto fitosanitario, quali la preparazione della miscela, il carico e l'applicazione in sé, oppure correlate alla pulizia e alla manutenzione dell'attrezzatura contenente un prodotto fitosanitario; gli operatori possono essere professionisti o non professionisti.
 20. **Popolazione interessata (D.Lgs. n. 150/2012):** le persone residenti o domiciliate all'interno e in prossimità delle aree in cui vengono effettuati i trattamenti con prodotti fitosanitari.
 21. **Prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali:** prodotti fitosanitari da utilizzare nel corso di attività non professionali, individuati con specifiche disposizioni dai Ministeri competenti ai sensi del D.Lgs. n. 150/2012.
 22. **Prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori professionali:** prodotti fitosanitari utilizzabili esclusivamente dagli utilizzatori professionali nel corso di un'attività professionale.

23. **Popolazione fortemente esposta ai prodotti fitosanitari sul lungo periodo:** in prima applicazione e in via precauzionale, le persone che vivono, lavorano o frequentano qualsiasi insediamento situato a distanza inferiore a 30 m dalle zone trattate con prodotti fitosanitari, ma non con funzione di operatori.
24. **Ruscellamento (Progetti TOPPS):** movimento dell'acqua sulla superficie del suolo, che si origina a seguito di fenomeni di ridotta capacità di infiltrazione del suolo (es. crostosità del suolo, suola di aratura) o di eccesso di acqua derivante da piogge e irrigazioni (eventi di elevata intensità).
25. **Utilizzatore non professionale:** persona che utilizza prodotti fitosanitari nel corso di un'attività non professionale ovvero all'infuori di un'attività economica che produce reddito, indipendentemente dal possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.
26. **Utilizzatore professionale:** persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività professionale intesa come una determinata attività economica esercitata a scopo di reddito, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, i lavoratori dipendenti, sia nel settore agricolo sia in altri settori. L'utilizzatore professionale deve essere in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo ai sensi del D.Lgs. n. 150/2012.
27. **Zona di tutela assoluta (D.Lgs n. 152/2006):** l'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni delle acque destinate al consumo umano: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno 10 m di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta, e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
28. **Zona di rispetto (D.Lgs n. 152/2006):** la porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso, tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica.

Art. 3 – Obblighi nella difesa fitosanitaria

1. È obbligatorio per chiunque segnalare al Settore Fitosanitario regionale, direttamente o tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata.
2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.
3. I vegetali o i prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente, ma devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo le procedure individuate dal Settore Fitosanitario regionale, fatte salve le prescrizioni imposte dalla normativa vigente.

Art. 4 – Registrazioni e documenti riguardanti l'uso dei prodotti fitosanitari

1. L'utilizzo professionale di prodotti fitosanitari deve essere riportato nel registro dei trattamenti ai sensi della normativa vigente.
2. Se l'utilizzo professionale di cui al comma 1 viene effettuato dalle Amministrazioni pubbliche deve essere compilato il "Registro web dei trattamenti fitosanitari", disponibile sul sito PLAVE della Regione del Veneto (<http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria>).
3. Il registro dei trattamenti deve contenere le seguenti informazioni:
 - A. dati anagrafici relativi all'azienda;
 - B. data del trattamento;
 - C. denominazione della coltura trattata;
 - D. estensione in ettari della coltura trattata. In ambito extra-agricolo, se più opportuno, potrà essere indicata la denominazione della via o dell'area interessata riportando, ove possibile, gli identificativi catastali, e, dove pertinente, l'estensione lineare della superficie trattata;
 - E. denominazione del prodotto fitosanitario;
 - F. quantità impiegata del prodotto fitosanitario;
 - G. avversità che ha reso necessario il trattamento;
 - H. altre eventuali informazioni se previste dal Registro web dei trattamenti fitosanitari.
4. Il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati. I trattamenti effettuati devono essere registrati auspicabilmente entro 48 ore dall'esecuzione del trattamento, comunque entro il periodo della raccolta ovvero al più tardi non oltre trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.
5. Ai sensi del Reg. (CE) n. 1107/2009, le informazioni pertinenti contenute nei registri dei trattamenti, su richiesta, sono messe a disposizione dell'autorità competente al controllo. I terzi interessati, quali

l'industria dell'acqua potabile, i dettaglianti o i residenti, possono chiedere di accedere a tali informazioni, rivolgendosi all'autorità competente al controllo che garantisce l'accesso a tali informazioni conformemente alla legislazione nazionale o comunitaria applicabile.

6. La regolazione o taratura, i controlli tecnici periodici e la manutenzione delle attrezzature, ai sensi della normativa vigente, sono da registrare annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso.
7. La dotazione di dispositivi per la riduzione delle distanze, di cui l'art. 12 del presente Regolamento, deve essere comprovata da idonea documentazione (schede tecniche, manuali d'uso, certificati, ecc.) da conservare presso il centro aziendale.
8. Devono essere registrate le informazioni fornite alle aziende agricole confinanti che ne abbiano fatto richiesta come da successivo art. 7 comma 2 del presente Regolamento.

Art. 5 – Individuazione delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, delle aree dove è vietato o ammesso l'uso del mezzo chimico ad azione erbicida e delle aree con specifiche misure di salvaguardia

1. Con delibera di Giunta Comunale sono individuate le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, sulla base dell'elenco non esaustivo delle categorie di cui al paragrafo A.5.6. del PAN: parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, orti urbani, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclopedonali, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio, ed eventuali altre aree.
2. Con delibera di Giunta Comunale sono altresì individuate in ambiente urbano, ai fini della gestione della flora infestante:
V. le aree dove il mezzo chimico è vietato;
P. le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi.
3. Le aree individuate ai sensi dei commi 1 e 2 dovranno essere riportate in apposita cartografia di scala adeguata con allegato l'elenco delle stesse.
4. È facoltà della Giunta Comunale di individuare altri tipi di aree per cui sono previste specifiche misure e limitazioni all'utilizzo di prodotti fitosanitari.
5. La cartografia è pubblicata sul sito istituzionale ed è oggetto di periodico aggiornamento e di adeguata informazione nei confronti della popolazione e dei Comuni confinanti.

Art. 6 – Informazione preventiva

1. L'informazione preventiva nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari è obbligatoria quando:
 - A. i prodotti fitosanitari sono utilizzati nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;
 - B. i prodotti fitosanitari sono utilizzati in ambiti agricoli ed extra agricoli a distanza inferiore di 30 m dalle aree potenzialmente frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;
 - C. i trattamenti fitosanitari sono eseguiti per conto terzi o attività assimilabili;
 - D. i trattamenti fitosanitari sono eseguiti da utilizzatori non professionali in aree private (orti, giardini, pavimentazioni, ecc.) nei casi previsti alla successiva lettera E;
 - E. è espressamente riportato in etichetta, come previsto all'art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del D.P.R. n. 290/2001, come modificato dal D.P.R. n. 55/2012.
2. L'informazione preventiva va effettuata, nei diversi ambiti di applicazione, con le seguenti modalità:
 - A. Uso professionale di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili da almeno 24 ore prima dell'inizio del trattamento e fino al termine del tempo di rientro, applicando le seguenti misure minime:
 - Affissione di cartelli (come da tipologia 1 e 2 allegate al presente Regolamento) all'ingresso e lungo i bordi delle aree trattate con almeno le seguenti informazioni:
 1. il nominativo del responsabile del trattamento e il riferimento per un rapido contatto;
 2. il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori;
 3. la data e l'ora di inizio del trattamento e di fine del divieto di accesso;
 4. l'indicazione dell'area interessata dal trattamento;

5. la denominazione del prodotto fitosanitario e della sostanza attiva utilizzati;
 6. in caso di trattamento diserbante, gli estremi del provvedimento di deroga rilasciato.
- B. Uso professionale di prodotti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole a distanza inferiore di 30 m dalle aree potenzialmente frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili:
- applicazione delle misure minime di cui alla precedente lettera A) ad esclusione del punto 6;
 - impiego di cartellonistica mobile durante il trattamento;
 - i cartelli devono riportare almeno le seguenti informazioni:
 1. il nominativo del responsabile del trattamento e il riferimento per un rapido contatto;
 2. il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori;
 3. la data di inizio e di fine della stagione dei trattamenti, anche a livello previsionale;
 4. la denominazione delle sostanze attive normalmente utilizzate, anche a livello previsionale;
 5. l'informazione preventiva, nelle modalità previste dai precedenti punti è obbligatoria anche nei confronti dei residenti fortemente esposti ai prodotti fitosanitari nel lungo periodo come definiti dall'art. 2 del presente Regolamento;
 6. nel caso di uso professionale di prodotti fitosanitari a distanza inferiore a 30 m dal confine di asili nido, scuole dell'infanzia, plessi scolastici, parchi gioco per l'infanzia, strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, ad integrazione della cartellonistica obbligatoria, almeno 24 ore prima dell'inizio delle operazioni, il responsabile del trattamento fitosanitario informa il responsabile della struttura interessata con le modalità preventivamente concordate tra le parti.
- C. Uso professionale di prodotti fitosanitari per conto terzi e attività assimilabili (manutentori del verde, ecc.):
- l'utilizzatore professionale è tenuto ad informare preventivamente il responsabile dell'azienda agricola, dell'ente o, comunque, dell'area presso cui effettua il trattamento, in merito alle implicazioni sanitarie e ambientali derivanti dalla distribuzione dei prodotti fitosanitari;
 - l'informazione deve riguardare, in particolare:
 1. il rispetto degli intervalli di sicurezza e di rientro;
 2. il rispetto di eventuali misure di mitigazione del rischio per l'ambiente prescritte in etichetta (es. fasce di rispetto);
 3. l'eventuale necessità di segnalare l'esecuzione del trattamento alle persone esposte ed un rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari o che potrebbero eccedere in prossimità o nelle aree trattate, nelle modalità riportate alle precedenti lettere A. e B. e alla successiva lettera D.
- D. Uso non professionali di prodotti fitosanitari in aree private (giardini, orti, pavimentazioni, ecc.) ad uso privato:
- l'utilizzatore deve dare adeguata informazione dei trattamenti effettuati in prossimità di aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili tramite l'esposizione di cartelli indicanti, almeno, le informazioni di cui ai punti 2. 3. 4. della precedente lettera A.;
 - nel caso di trattamenti effettuati in prossimità di aree ad esclusivo uso privato sono sufficienti avvisi verbali ai confinanti in merito alle informazioni di cui ai punti 2. 3. 4. della precedente lettera A.;
 - nel caso di trattamenti effettuati in prossimità di asili nido, scuole dell'infanzia, plessi scolastici, parchi gioco per l'infanzia, strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, almeno 24 ore prima dell'inizio del trattamento deve essere informato il responsabile della struttura interessata con le modalità preventivamente concordate tra le parti e nel rispetto dei contenuti previsti ai punti 2. 3. 4. della precedente lettera A.

Art. 7 – Altri obblighi informativi

1. Qualora si verificasse un'immissione accidentale di prodotti fitosanitari al di fuori dell'area o della coltura trattata, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati (responsabile dell'area contaminata, persone potenzialmente esposte) la sostanza attiva e il prodotto fitosanitario utilizzati, la classificazione di pericolosità, il tempo di carenza (o intervallo di

- sicurezza) e il tempo di rientro. Se necessario, devono essere adottate le "Misure in caso di rilascio accidentale" riportate alla Sezione 6 della Scheda di Sicurezza dei prodotti fitosanitari utilizzati.
2. Le aziende agricole, al fine di tutelare le proprie produzioni, con particolare riguardo a quelle ottenute con il metodo biologico, possono richiedere alle aziende confinanti di essere informate circa gli interventi fitosanitari e le relative sostanze attive impiegate. Le informazioni dovranno essere fornite con le medesime modalità con cui è pervenuta la richiesta, tenendone adeguata registrazione (data, azienda agricola richiedente, informazioni fornite, ecc.).

Art. 8 – Misure generali per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari

1. I prodotti fitosanitari devono essere impiegati osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta e sulla Scheda di Sicurezza.
2. Ferme restando ulteriori misure o limitazioni previste per aree specifiche, gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, a partire dal 1° gennaio 2014, applicano i principi generali della difesa integrata obbligatoria di cui all'Allegato III del D.Lgs. n. 150/2012.
3. Fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa specifica di settore, i prodotti fitosanitari devono essere utilizzati tenendo anche conto degli "Indirizzi per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari" di cui all'Allegato A alla DGR n. 1262 del 1° agosto 2016.
4. Al fine di contenere i rischi connessi all'uso dei prodotti fitosanitari, è obbligatorio effettuare i trattamenti in modo tale da evitare la deriva verso siti non bersaglio quali, ad esempio, altre coltivazioni, edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, aree ricreative, strade, piste ciclabili e altre aree sensibili.
5. È fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento fitosanitario:
 - a. di porre la massima attenzione nei confronti degli astanti, verificando che al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone o animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
 - b. di utilizzare ugelli che consentano di ridurre la frazione di gocce fini e molto fini (es. ugelli antideriva a iniezione d'aria, ugelli a specchio);
 - c. di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio;
 - d. di adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e di regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione bersaglio;
 - e. di eseguire il trattamento fitosanitario in condizioni meteorologiche e ambientali appropriate, adottando misure di mitigazione per la riduzione dell'inquinamento puntiforme e diffuso da prodotti fitosanitari.

Art. 9 – Misure generali per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. Nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, individuate dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento è necessario ricorrere a tecniche, attrezzature e mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici).
2. Se nonostante il ricorso a mezzi alternativi per la difesa, come lo sfalcio della vegetazione, il pirodiserbo e l'applicazione di metodi biologici, si rende necessario l'utilizzo di prodotti fitosanitari, questi devono essere scelti nel rispetto delle prescrizioni del Decreto 22 gennaio 2014, con particolare riferimento alle limitazioni riguardanti classificazione di pericolosità, frasi di rischio/indicazioni di pericolo e composizione.
3. È fatto obbligo di individuare il responsabile dei trattamenti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, sia nel caso di trattamenti eseguiti direttamente dal responsabile dell'area interessata, sia nel caso di trattamenti eseguiti per conto terzi o attività assimilabili.
4. È fatto obbligo di informazione preventiva con le modalità previste dall'articolo 6 del presente Regolamento.
5. Si dovrà evitare l'accesso nelle aree interessate dal trattamento almeno fino al termine del tempo di rientro, provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse.
6. La durata del divieto di accesso deve essere almeno pari al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, non può essere inferiore a 48 ore.
7. Devono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro inferiori a 48 ore.
8. I trattamenti fitosanitari devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone.

9. Negli orti urbani comunali possono essere utilizzati esclusivamente prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali, scelti in via preferenziale tra quelli autorizzati per l'agricoltura biologica. La gestione di orti urbani comunali è assegnata dall'Amministrazione comunale a cittadini o a soggetti collettivi previa formazione tecnica agli assegnatari sui contenuti del presente Regolamento.

Art. 10 – Misure specifiche per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. In queste aree l'eventuale utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida, dovrà privilegiare:
 - a. misure di controllo biologico;
 - b. trattamenti con prodotti a basso rischio come definiti nel Reg. (CE) n. 1107/2009;
 - c. trattamenti con prodotti contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all'Allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008.
2. Ai sensi del paragrafo A.5.6.2. del Decreto 22 gennaio 2014, in ogni caso è comunque escluso l'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati tossici e molto tossici o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del D.Lgs. n. 65/2003, o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al Reg. (CE) n. 1272/2008 (H332, H312, H302, H331, H311, H301, H330, H310, H300, H319, H335, H315, H334, H317, H351, H318, H372, H373, H360, H361, H362, H341, H370, H371). Tali prodotti fitosanitari non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del Reg. (CE) n. 1272/2008.
3. Per trattamenti mediante endoterapia, ferma restando l'esclusione dei prodotti fitosanitari di cui al precedente comma, è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari classificati nocivi con frasi di rischio R22 (H302) ed irritanti con frasi di rischio R36 (H319) e R38 (H315), espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica.
4. È vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi che risultano tossici per gli insetti impollinatori durante la fase fenologica della fioritura, dalla schiusura dei petali alla completa caduta degli stessi e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8.
5. I trattamenti fitosanitari devono essere eseguiti tenendo anche conto del Protocollo Tecnico regionale di cui all'Allegato C alla DGR n. 1262 del 1° agosto 2016, che, ai sensi del Decreto 22 gennaio 2014, regola i trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

Art. 11 – Misure specifiche per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. Nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi.
2. Esclusivamente nelle aree di tipo P di cui all'art. 5 del presente Regolamento, possono essere autorizzati trattamenti diserbanti con deroga approvata dal Sindaco e motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da un Consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 150/2012 o da personale dipendente dell'Amministrazione comunale in possesso di medesima abilitazione.
3. Nelle aree di tipo P, comunque, il mezzo chimico può essere usato:
 - a. esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi;
 - b. ai sensi del paragrafo A.5.6.1. del Decreto 22 gennaio 2014, escludendo l'impiego di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del D.Lgs. n. 65/2003, o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al Reg. (CE) n. 1272/2008 (H332, H312, H302, H331, H311, H301, H330, H310, H300, H319, H335, H315, H334, H317, H351, H318, H350, H372, H373, H360, H361, H362, H341, H370, H371). Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del Reg. (CE) n. 1272/2008.
4. La Giunta Comunale per una più corretta attuazione del presente articolo può adottare indirizzi generali.

Art. 12 – Misure specifiche per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole a distanza inferiore a 30 m dalle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. Nelle aree agricole ed extra agricole è vietato l'utilizzo a distanze inferiori a 30 m dalle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del D.Lgs. n. 65/2003, o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al Reg. (CE) n. 1272/2008 (H351, H334, H317, H360, H361, H341, H371).
2. Ferme restando eventuali prescrizioni più limitative riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, la distanza non inferiore a 30 m può essere ridotta ad una distanza minima di 10 m purché al momento della distribuzione dei prodotti fitosanitari sia adottata almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:
 - a. Nelle colture/vegetazioni arboree:
 - a.a presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 3 m;
 - b.b. utilizzo di atomizzatori con convogliatori d'aria a torretta, in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti;
 - c.c nella fascia dai 30 m ai 10 m l'irrorazione è effettuata esclusivamente verso l'interno del proprio appezzamento;
 - d.d utilizzo di irroratrici a tunnel.
 - b. Nelle colture/vegetazioni erbacee:
 - a.a presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 1 m rispetto alla coltura da trattare;
 - b.b utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva.
3. Deve essere comunque mantenuta una fascia di rispetto al confine delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, pari ad una distanza di:
 - 5 m per le colture/vegetazioni arboree;
 - 1,5 m per le colture/vegetazioni erbacee.
4. Nelle colture/vegetazioni arboree, nella fascia compresa tra i 5 e i 10 m dal confine delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, la distribuzione dei prodotti fitosanitari deve avvenire solo verso l'interno dell'appezzamento trattato.
5. L'adozione delle misure per il contenimento della deriva previste dal precedente comma 2 deve essere comprovata da idonea documentazione (schede tecniche, certificati, ecc.) da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche (articolo 4 del presente Regolamento).
6. La distribuzione di prodotti fitosanitari a distanza inferiore a 30 m da aree sensibili quali asili nido, scuole dell'infanzia, plessi scolastici, parchi gioco per l'infanzia, strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali è consentita solo in orari in cui sono ridotti al minimo i rischi e il disagio per le persone, previo accordo tra il responsabile dei trattamenti fitosanitari e il responsabile dell'area sensibile interessata.
7. In caso d'uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici, nel rispetto delle limitazioni e distanze di cui ai precedenti commi, è fatto obbligo di effettuare i trattamenti nelle ore mattutine (indicativamente entro le ore 09.00) in cui è massima l'umidità relativa dell'aria.

Art. 13 – Misure specifiche per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree ad esclusivo uso privato

1. Ferme restando le prescrizioni degli art. 6 e 12 del presente Regolamento, nelle aree ad esclusivo uso privato è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari e i rischi connessi, privilegiando il ricorso a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le quantità impiegate e utilizzando tecniche e attrezzature che permettano di ridurre al minimo la dispersione nell'ambiente.
2. L'eventuale utilizzo di prodotti fitosanitari deve privilegiare prodotti contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica di cui all'Allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008.
3. Nelle aree esterne dei fabbricati residenziali deve essere comunque escluso l'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati tossici e molto tossici o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del D.Lgs. n. 65/2003, o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al Reg. (CE) n. 1272/2008 (H332, H312, H302, H331, H311, H301, H330, H310, H300, H319, H335, H315, H334, H317, H351, H318, H350, H372, H373, H360, H361, H362, H341, H370, H371). Tali prodotti non devono, comunque,

contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embrionico, sensibilizzanti, ai sensi del Reg. (CE) n. 1272/2008.

4. Le limitazioni del comma 3 non si applicano ai trattamenti effettuati mediante endoterapia, che devono essere comunque eseguiti con prodotti fitosanitari espressamente autorizzati per tale uso.
5. Gli utilizzatori non professionali devono utilizzare esclusivamente prodotti fitosanitari destinati all'uso non professionale, come definiti all'art. 2 del presente Regolamento, indipendentemente dal possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo.
6. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, non è necessaria deroga del Sindaco per l'esecuzione di trattamenti diserbanti nelle aree ad uso esclusivo privato.

Art. 14 – Gestione dei prodotti fitosanitari

1. La gestione dei prodotti fitosanitari deve essere eseguita nel rispetto della normativa vigente durante le fasi di:
 - vendita
 - acquisto
 - trasporto
 - stoccaggio
 - manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione
 - esecuzione del trattamento fitosanitario
 - manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari
 - recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrice residua nell'irroratrice al termine del trattamento
 - pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione
 - recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi.
2. Fermo restando che i prodotti fitosanitari devono essere gestiti in modo da non comportare rischi per la salute umana e per l'ambiente, gli utilizzatori non professionali devono applicare almeno le seguenti misure:
 - a. il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere:
 - aa. chiuso e ad uso esclusivo. Non possono esservi stoccati altri prodotti (alimenti, mangimi, ecc.) o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari;
 - bb. sempre custodito mentre è aperto;
 - b. i prodotti fitosanitari devono essere stoccati e trasportati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili;
 - c. prima dell'inizio dei trattamenti verificare che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e non presenti perdite;
 - d. preparare la miscela fitoiatrice con modalità tali da non causare rischi per la salute dell'operatore e per l'ambiente;
 - e. non lasciare incustodite, tenendole fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali, le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso, le attrezzature e i prodotti fitosanitari;
 - f. risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrice da distribuire. Gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti;
 - g. durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti;
 - h. in caso di danneggiamento delle confezioni di prodotti fitosanitari, queste devono essere sistemate, unitamente alle eventuali perdite, in appositi contenitori con chiusura ermetica e identificati con un'etichetta recante il nome del prodotto per il successivo smaltimento;
 - i. non riutilizzare gli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari;
 - j. minimizzare la quantità di miscela fitoiatrice residua al termine del trattamento;
 - k. la miscela fitoiatrice residua può essere:
 - aa. previa eventuale diluizione, distribuita sulle colture per le quali il prodotto in uso è autorizzato, garantendo comunque il rispetto di tutte le indicazioni previste in etichetta;
 - bb. smaltita come rifiuto;
 - l. i rifiuti, quali ad esempio i prodotti fitosanitari revocati o scaduti, gli imballaggi vuoti, la miscela fitoiatrice residua non riutilizzata, i materiali contaminati da prodotti fitosanitari, devono essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Art. 15 – Sanzioni

1. Ogni segnalazione o denuncia di comportamenti ritenuti lesivi alla pubblica o propria incolumità o al rispetto ambientale possono essere presentati al Sindaco competente per territorio.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, le inosservanze alle prescrizioni del presente Regolamento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Si applicano per quanto compatibili le disposizioni della L. n. 689/1981, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi.

Art. 16 – Accertamento delle sanzioni

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relative alle disposizioni del presente Regolamento sono svolte in via principale dagli Ufficiali ed agenti di Polizia locale, ferma restando la competenza di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'articolo 13 della L. n. 689/1981.
2. Il Sindaco potrà, con provvedimento motivato, abilitare all'esercizio di dette funzioni anche personale comunale, preventivamente formato. Tali soggetti dovranno essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 17– Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione, a chi non adempie alle prescrizioni del presente Regolamento può essere ordinata la rimessa in pristino dei luoghi o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno.
2. Se la messa in pristino o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno non vengono effettuate dall'inadempiente, l'Amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dello stesso inadempiente.

Art. 18 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione.
2. Dal momento di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni altra disposizione regolamentare comunale con esso incompatibile.
3. In caso di contrasto tra il presente Regolamento e le altre normative comunali in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, prevalgono le norme di cui al presente Regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari.
5. Le eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento devono intendersi recepite in modo automatico.

Tipologia 1 - Cartello per la segnalazione del trattamento

ATTENZIONE AREA\COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI DIVIETO DI ACCESSO	
AREA INTERESSATA DAL TRATTAMENTO:	
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO:	CONTATTI:
PRODOTTI FITOSANITARI E SOSTANZE ATTIVE UTILIZZATI:	
DATA E ORA DI INIZIO TRATTAMENTO:	DATA E ORA DI FINE DEL DIVIETO ACCESSO:
RIFERIMENTI PROVVEDIMENTO DI DEROGA RILASCIATO DAL SINDACO <u>(SOLO PER DISERBI)</u>:	

Figura 1. Cartello tipo per la segnalazione del trattamento (cartello a sfondo giallo, con scritte di colore nero, di dimensioni non inferiori al formato A4).

Tipologia 2 - Cartello "fisso" per la segnalazione dei trattamenti
nelle colture ortofrutticole e viticole

ATTENZIONE AREA\COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI NEL PERIODO DAL __/__/__ AL __/__/__ DIVIETO DI ACCESSO	
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO:	CONTATTI:
SOSTANZE ATTIVE NORMALMENTE UTILIZZATE:	

Figura 2. Esempio di cartello "fisso" per la segnalazione dei trattamenti nelle colture ortofrutticole e viticole (cartello a sfondo giallo, con scritte di colore nero, di dimensioni non inferiori al formato A4).

<i>Art. 1 – Obiettivi e campo di applicazione</i>	1
<i>Art. 2 – Definizioni</i>	1
<i>Art. 3 – Obblighi nella difesa fitosanitaria</i>	3
<i>Art. 4 – Registrazioni e documenti riguardanti l'uso dei prodotti fitosanitari</i>	3
<i>Art. 5 – Individuazione delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, delle aree dove è vietato o ammesso l'uso del mezzo chimico ad azione erbicida e delle aree con specifiche misure di salvaguardia</i>	4
<i>Art. 6 – Informazione preventiva</i>	4
<i>Art. 7 – Altri obblighi informativi</i>	5
<i>Art. 8 – Misure generali per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari</i>	6
<i>Art. 9 – Misure generali per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili</i>	6
<i>Art. 10 – Misure specifiche per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili</i>	7
<i>Art. 11 – Misure specifiche per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili</i>	7
<i>Art. 12 – Misure specifiche per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole a distanza inferiore a 30 m dalle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili</i>	7
<i>Art. 13 – Misure specifiche per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree ad esclusivo uso privato</i>	8
<i>Art. 14 – Gestione dei prodotti fitosanitari</i>	9
<i>Art. 15 – Sanzioni</i>	10
<i>Art. 16 – Accertamento delle sanzioni</i>	10
<i>Art. 17– Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio</i>	10
<i>Art. 18 – Entrata in vigore</i>	10
1- Tipologia 1 Cartello per la segnalazione del trattamento	11
2 - Tipologia 2 Cartello "fisso" per la segnalazione dei trattamenti	12

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale dispongo che copia del presente verbale venga pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni consecutivi.

Bassano del Grappa, lì **29 NOV. 2018**

IL SEGRETARIO GENERALE



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Bassano del Grappa, lì **10 DIC. 2018**

IL SEGRETARIO GENERALE



Copia su supporto informatico, costituita da un esemplare e da numero _1_ allegati per complessive numero_21_ facciate, conforme all'originale di documento formato dal Comune di Bassano del Grappa su supporto analogico, ai sensi dell'articolo 23 - ter del Decreto legislativo n. 82/2005.

Bassano del Grappa, 14 dicembre 2018

*Firmato digitalmente dall'incaricato
Ida Canton*